

N. 85939 di Repertorio

N. 40558 di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di febbraio

14 febbraio 2025

In Milano, presso il mio studio in via Sant'Andrea n. 19.

Dinanzi a me dr. **Ciro de Vivo**, notaio in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile,

è presente:

-- **Paolo PRATI**, nato a Ravenna il giorno 18 settembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale PRT PLA 69P18 H199H, che dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio al fine di accettare la carica di amministratore sia nella sua qualità di amministratore delegato per conto ed in rappresentanza della società

"EQUILYBRA X S.P.A.",

con sede in Milano, via Arrigo Boito n. 8, capitale sociale Euro 20.390.000,00 (ventimilionitrecentonovantamila/00), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al competente Registro delle Imprese **11576810961**, R.E.A. MI-2611756, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta società in data 6 maggio 2022, regolarmente depositata ed iscritta presso il competente registro delle imprese.

Detto comparente, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, stipula quanto segue:

Articolo 1) Consenso - Sede.

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"ASTREA S.R.L.",

con sede legale in Milano.

Ai fini dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, il socio, come sopra rappresentato, dichiara che l'indirizzo è fissato in Milano, via Arrigo Boito n. 8.

Articolo 2) Oggetto sociale.

La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese;
- b) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia fruttiferi che infruttiferi; di locazione finanziarie; di acquisto di crediti; di credito su pegno ed ipotecario; di rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito; di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi; il tutto esclusivamente nei confronti di società o imprese controllate o collegate ai

sensi dell'art.2359 c.c.;

c) la prestazione di servizi tecnici e commerciali a favore di società ed imprese, quali le ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la consulenza e l'assistenza generale, amministrativa, contabile, anche mediante la centralizzazione di servizi e gli acquisti di ogni tipo di bene; l'intermediazione nella circolazione di beni e servizi; la locazione e sub-locazione di immobili e mobili sociali; la segnalazione di clienti e/o affari nei settori di presenza della società, delle società partecipate; o delle imprese comunque associate e/o convenzionate;

f) l'ottimizzazione, l'uniformazione e l'armonizzazione dell'operatività delle singole imprese controllate, collegate, associate e/o convenzionate, attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati (a condizioni di prezzo particolarmente vantaggiose o competitive sul mercato, operando economicamente anche nell'interesse dei propri utenti oltre che nel proprio);

il tutto con esclusione di qualsiasi attività riservata solamente ad iscritti ad albi professionali o ad altre categorie di soggetti.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 3) Durata.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2070.

Articolo 4) Amministrazione.

L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico che viene nominato, fino a revoca o dimissioni, nella persona di **Paolo PRATI**, sopra generalizzato, che accetta.

Si da atto che il nominato amministratore ha presentato la dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c. c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti negli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 5) Capitale sociale.

Il capitale sociale è di complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00) e viene interamente sottoscritto dall'unico socio **"EQUILYBRA X S.P.A."**.

Detto capitale sociale è stato versato nella misura del 100% (cento per cento) mediante bonifico in data odierna alla banca Credit Agricole Italia S.p.a., di euro 10.000,00 (diecimila/00), da parte del socio **"EQUILYBRA X S.P.A."**.

=SOMME E VALORI=

Il predetto mezzo di pagamento è affidato a me notaio mediante versamento sul conto corrente intestato allo Studio Notarile Ciro de Vivo, affinché provveda **(i)** all'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, con conseguente annotazione, di tale affidamento, nel registro somme e valori al n. 1174 e rilascio della corrispondente ricevuta ed **(ii)** al successivo versamento di tali somme sull'IBAN indicato dall'organo amministrativo e su segnalazione del medesimo, una volta che lo stesso mi abbia comunicato l'apertura del conto della società.

Articolo 6) Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2025.

Articolo 7) Statuto.

L'organizzazione e il funzionamento della Società sono regolati dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 8) Disposizioni finali.

Il nominato organo amministrativo viene autorizzato ad apportare a questo atto ed allegato statuto le modificazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo 9) Spese.

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, che ammontano approssimativamente a Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) sono a carico della società.

Fermo restando il disposto degli articoli 2331 c.2, 2463 c.3 e 2463 bis u.c. c.c., il socio, come sopra rappresentato, autorizza l'emissione della parcella notarile relativa a tutti i costi del presente atto alla costituenda società.

Il comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su tre facciate di due fogli, ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dodici e trentacinque circa.

F.TO PRATI PAOLO

F.TO CIRO DE VIVO NOTAIO

STATUTO S.R.L.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"ASTREA S.R.L."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Su semplice delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese;
- b) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia fruttiferi che infruttiferi; di locazione finanziarie; di acquisto di crediti; di credito su pegno ed ipotecario; di rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito; di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi; il tutto esclusivamente nei confronti di società o imprese controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 c.c.;
- c) la prestazione di servizi tecnici e commerciali a favore di società ed imprese, quali le ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la consulenza e l'assistenza generale, amministrativa, contabile, anche mediante la centralizzazione di servizi e gli acquisti di ogni tipo di bene; l'intermediazione nella circolazione di beni e servizi; la locazione e sub-locazione di immobili e mobili sociali; la segnalazione di clienti e/o affari nei settori di presenza della società, delle società partecipate; o delle imprese comunque associate e/o convenzionate;
- f) l'ottimizzazione, l'uniformazione e l'armonizzazione dell'operatività delle singole imprese controllate, collegate,

associate e/o convenzionate, attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati (a condizioni di prezzo particolarmente vantaggiose o competitive sul mercato, operando economicamente anche nell'interesse dei propri utenti oltre che nel proprio);

il tutto con esclusione di qualsiasi attività riservata solamente ad iscritti ad albi professionali o ad altre categorie di soggetti.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 6 - Capitale sociale

a) Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila/00)** suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468, Cod. Civ..

b) Per quanto non qui espressamente previsto si applicano gli artt. 2481 e 2481-bis del codice civile.

c) Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2465, secondo comma, del Codice Civile, gli acquisti, da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese non devono essere autorizzati con decisione dei soci.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, i soci possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia, in tutto o in parte, riservata a terzi estranei alla compagine sociale.

Articolo 7 - Riduzione del capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi ed alle condizioni di legge, secondo le stesse modalità previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, Cod. Civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8 - Socio moroso

Nel caso di morosità di un socio, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma, Cod. Civ., la vendita della sua quota, in mancanza di

offerte di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.

Articolo 9 - Finanziamento della società

L'organo amministrativo ha la facoltà di richiedere ai soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con o senza obbligo di rimborso, secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli eventuali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto stabilito nella decisione dei soci.

Articolo 10 - Strumenti di debito

La società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483, Cod. Civ., con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ. e con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 Cod. Civ.

La società può raccogliere risparmio presso i soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari e nel rispetto della delibera del CICR n. 1058 del 19 luglio 2005.

Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Articolo 11 - Vincoli sulle quote

Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto è esercitato dal custode.

I vincoli sulle quote dovranno risultare da apposita iscrizione nel Registro delle Imprese.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Articolo 12 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Articolo 13 - Morte del socio

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per atto *mortis causa*.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO. LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

Articolo 14 - Recesso

Il recesso del socio è regolato dall'art. 2473 Cod. Civ.,

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione al Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo

di efficacia se, entro 30 giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi almeno centoottanta giorni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Articolo 15 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 16 - Liquidazione delle quote

Nei casi di recesso, morte o esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Si applica l'art. 2473, 3° e 4° comma, Cod. Civ.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 17 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto, e qualunque sia la forma adottata per le deliberazioni, le decisioni sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 18 - Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese, con esclusione dei soci morosi, di quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto nonché quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria - ove prestate ai sensi dell'articolo 2465, Cod. Civ. - siano scadute o divenute comunque inefficaci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Nel caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di intervento in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto.

I soci inoltre hanno la possibilità di votare a distanza, con strumenti elettronici.

Articolo 19 - Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 20, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione

scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Il procedimento deve concludersi entro otto giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20 - Decisione dei soci assunta con metodo assembleare.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480, Cod. Civ., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale.

Articolo 21 - Assemblea

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci, risultanti dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, e negli stati dell'Unione Europea. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479 bis, comma 4, del codice civile.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza.

E' consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da permettere che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale

degli eventi, partecipare alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, i quali in tal caso sono incaricati dell'accertamento di coloro che intervengono di persona.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette relative alla convocazione, purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano informati tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda i quorum assembleari si richiamano le disposizioni riportate all'art. 17 del presente statuto.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 22 - Sistema di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata, in base a quanto stabilito dai soci con decisione assunta in sede di nomina:

- ad un amministratore unico, ovvero
- ad un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, ovvero
- a due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza;

Gli amministratori possono essere anche non soci ed ai componenti dell'organo amministrativo non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390, Cod. Civ..

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due membri, in caso di disaccordo fra gli stessi sulla revoca del consigliere delegato, o in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno di essi, si intenderà decaduto l'intero consiglio.

Articolo 23 - Durata in carica, revoca e cessazione dei componenti dell'organo amministrativo

I componenti dell'organo amministrativo restano in carica per tre esercizi, salvo che i soci, al momento della nomina, abbiano fissato un diverso termine, ovvero fino alla revoca o alle dimissioni, e sono liberamente rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Articolo 24 - Consiglio di amministrazione

Qualora sia stato nominato un consiglio di amministrazione, ed

ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, i suoi componenti eleggono un presidente scelto tra gli stessi. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 26, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Il procedimento deve concludersi entro 3 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 25 - Adunanze e deliberazioni collegiali del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale in caso di richiesta da parte di un suo componente e per le decisioni che riguardino: gli aumenti di capitale, la redazione di progetti di fusione e scissione, la nomina di direttori e direttori generali.

Nei casi di cui al presente articolo, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i componenti dell'organo amministrativo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per tele-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i

componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci effettivi qualora nominati.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Salvo diversa delibera all'atto della nomina, l'organo di amministrazione, qualunque ne sia la composizione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo di amministrazione ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Ove sia nominato un consiglio di amministrazione, questo potrà delegare tutti i propri poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381, Cod. Civ. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 Cod. Civ.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 26 - Rappresentanza della società

I poteri di rappresentanza generale della società competono all'organo amministrativo.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, i poteri di rappresentanza competono al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 27 - Compenso dei componenti l'organo amministrativo

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo, nonché un trattamento di fine mandato da accantonarsi annualmente, variabili in funzione alle effettive prestazioni svolte.

CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ SOCIALE

Articolo 28 - Poteri di controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 29 - Organi di controllo

Ai sensi del primo comma dell'articolo 2477 Cod. Civ., con

decisione dei soci può essere nominato un organo di controllo o un Revisore.

Su scelta dei soci, l'organo di controllo può essere costituito da un solo membro o da un collegio composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla Legge.

Per quanto riguarda la cessazione delle cariche, decadenza e ineleggibilità si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile.

Articolo 30 - Compiti, competenze e doveri dell'organo di controllo.

Il collegio sindacale e il Sindaco Unico hanno i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis, Cod. Civ., ed esercitano la revisione legale dei conti sulla società.

Si applicano al Collegio Sindacale e al Sindaco Unico le disposizioni di cui agli articoli 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408, Cod. Civ.

Articolo 31 - Revisore legale dei conti

Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco unico - la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 32 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33 - Bilancio ed utili

Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie al verificarsi delle cause di cui all'art. 2484, Cod. Civ.

In tutte le ipotesi di scioglimento, la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli

adempimenti pubblicitari conseguenti, da compiersi entro novanta giorni, spetta all'organo amministrativo.

Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487, Cod. Civ.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da uno a tre membri a scelta anche di una sola parte e nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ai sensi del Regolamento Arbitrale Nazionale vigente al momento dell'insorgere della controversia e a sensi del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 36 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

F.TO PRATI PAOLO

F.TO CIRO DE VIVO NOTAIO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68 - ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Dott. Ciro de Vivo, Notaio in Milano iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza valido e rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti firmato a norma di legge.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 17 febbraio 2025.